

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		VIZZINI: Concessione ai dirigenti degli Uffici del Registro di una speciale indennità di gestione. (1089)	1994
PRESIDENTE	1990	PRESIDENTE	1994, 1997
Inversione dell'ordine del giorno:		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> 1994, 1995	1996
PRESIDENTE	1990	MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1994, 1995, 1996
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		RAUCCI	1994, 1995, 1996, 1997
Senatori MILITERNI ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3902)	1990	TURNATURI	1994, 1997
PRESIDENTE	1990, 1991, 1992	ANGELINO PAOLO	1995, 1997
TURNATURI, <i>Relatore</i>	1990, 1991, 1992	ZUGNO	1995, 1996, 1997
ASSENNATO	1991, 1992	DEL VECCHIO GUELFI ADA	1996
RAUCCI	1991, 1992	Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
ROSSI PAOLO MARIO	1991	Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. (3514)	1998
TRIPODI	1991	PRESIDENTE	1998
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1991, 1992	Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3775)	1998
Modifiche alle indennità di Cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3872);		PRESIDENTE	1998
		Norme sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza. (3764)	1998
		PRESIDENTE	1998

	PAG.
Modifica del regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3842)	1998
PRESIDENTE	1998
Determinazione per l'anno 1960 del reddito di ricchezza mobile derivante dalle affittanze agrarie. (3846)	1999
PRESIDENTE	1999
Disegno e proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965. (3918);	
BARBI e MERENDA: Esonero delle provincie e dei Comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni. (3924)	1999
PRESIDENTE	1999, 2000, 2001, 2002, 2003
MERENDA	1999, 2000, 2001
RESTIVO	2000
RAUCCI	2000
CASTELLUCCI	2000
ANGELINO PAOLO	2001
MAZZONI	2001, 2002
RAFFAELLI	2002
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2003

La seduta comincia alle 9,45.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Anzilotti.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Militerni, Caroli, Picardi, Desana, Vaccaro, Conti: « Istituzione di un ruolo spe-

ciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Militerni ed altri: Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (3902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Militerni, Caroli, Picardi, Desana, Vaccaro, Conti: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 giugno 1962.

L'onorevole Turnaturi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, data l'estrema chiarezza della proposta di legge, la mia relazione sarà brevissima.

La proposta di legge d'iniziativa del senatore Militerni ed altri, contempla l'istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Essa trae motivo da una esigenza di riparazione nei confronti di un esiguo gruppo di ufficiali della Guardia di finanza, i quali entrarono nei ruoli del Corpo dopo una successione di vicende di carattere particolare.

Questi ufficiali furono arruolati, come ufficiali di complemento, nella Guardia di finanza, durante l'ultimo conflitto, per fronteggiare particolari esigenze derivanti dallo stato di guerra. Ora, poiché, il regolamento vigente per gli arruolamenti nella Guardia di finanza prevede che l'arruolamento degli ufficiali di tale Corpo si faccia tramite un concorso diverso da quello necessario per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, questi ufficiali, arruolati nel Corpo nel tempo di guerra, rimasero, successivamente, per esigenze di servizio, nella Guardia di finanza soltanto nella posizione di complemento.

In un secondo tempo il Corpo, rendendosi conto della necessità di togliere da una ingiusta posizione questi ufficiali che, rimasti nella posizione di complemento, non potevano

realizzare la normale progressione di carriera, si fece promotore di una iniziativa al fine di immetterli nel servizio permanente effettivo. Ed infatti a seguito della legge 22 dicembre 1958, n. 1519, fu bandito un regolare concorso. In realtà tale concorso intervenne tardivamente, perché, un provvedimento analogo per gli ufficiali dei carabinieri e della pubblica sicurezza era stato adottato molto precedentemente. Con il passaggio dal servizio di complemento a quello effettivo avvenne che questi ufficiali, da tenenti, divennero sottotenenti. Bisogna obiettivamente considerare la particolare situazione di questi ufficiali alcuni dei quali hanno oltre 20 anni di servizio lodevolissimo, con elogi, ma sono ancora nel grado di tenente, alcuni sono nel grado di capitano, i quali, presto, saranno colpiti dai limiti di età e non potranno raggiungere quella normale progressione di carriera che si prospetta a tutti gli altri ufficiali.

In considerazione di questo stato di cose, il senatore Militerni ha presentato questa proposta, così da permettere a questi ufficiali di pervenire al grado di tenente colonnello.

La proposta di legge in esame, vista in questo quadro, ritengo possa incontrare l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASSENATO. A me sembra che in questa legislatura sia stato presentato un provvedimento analogo.

RAUCCI. Anche a me pare che fu approvata, a suo tempo, una legge con la quale gli ufficiali di cui si tratta, furono inseriti nei normali ruoli.

TURNATURI, Relatore. Si tratta della legge, citata nella mia relazione, con la quale fu bandito il concorso per gli ufficiali di complemento.

RAUCCI. Concordo, dato il chiarimento del Relatore, sulla approvazione della legge.

ROSSI PAOLO MARIO. Debbo osservare che, con proposte di legge di questo tipo riguardanti l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate, si suscitano sempre delle perplessità per la portata dei benefici concessi.

Innanzitutto mi domando perché — se è vero che vi siano delle precise esigenze — non è stato lo stesso Ministero delle finanze a prendere l'iniziativa di un disegno di legge per questi ufficiali della Guardia di finanza? Inoltre c'è da osservare che la proposta di legge oggi al nostro esame potrebbe provocare giustificate proteste sia nel-

l'Arma dei carabinieri — dove il 40 per cento degli ufficiali proviene dal ruolo di complemento — sia nella Pubblica sicurezza. Questo è tanto più probabile in quanto si è sempre detto che occorre un coordinamento in questo tipo di promozioni.

Nel caso che esaminiamo si tratta di sistemare 28 capitani rimasti in servizio tra un gruppo di 133 ufficiali immessi nel Corpo in seguito al decreto ministeriale 3 marzo 1942. Una parte di essi ha abbandonato il servizio ed è in posizione di congedo.

È chiaro che questi ufficiali rimasti in servizio hanno acquisito dei meriti, ed è altrettanto chiaro che bisogna dare loro una sistemazione.

La proposta di legge del senatore Militerni non prevede, però, che questi ufficiali possano assolvere determinate mansioni nel campo amministrativo. È evidente che, immettendoli nel ruolo, noi verremmo a ledere dei legittimi interessi degli ufficiali del ruolo ordinario.

È giusto che la posizione dei 28 ufficiali sia regolata, ma ritengo che la loro sistemazione venga fatta sulla base di un esame più approfondito della questione che partisse direttamente dal Ministero delle finanze e tenendo conto del quadro complessivo della situazione degli ufficiali di tutti i Corpi armati per evitare di suscitare risentimenti e proteste, specie nell'Arma dei carabinieri dove il 40 per cento degli ufficiali proviene dal ruolo di complemento.

TRIPODI. A mio avviso, un provvedimento o si fa bene o non si fa. Se ha una sua bontà intrinseca, non mi rendo conto perché non debba trovare, in sostanza, favorevole la Commissione nel prenderlo in esame. Se questa bontà intrinseca non c'è, allora si dica apertamente che non possiamo farlo. Che poi ci possano essere risentimenti, rancori o rammarico da parte degli ufficiali dei carabinieri, questo non lo arrivo a comprendere e mi sembra che tale tesi sia infondata. Se il provvedimento è buono, anche per l'Arma dei carabinieri può essere approvato uno analogo.

Quindi credo che la proposta di legge possa essere approvata secondo la relazione fatta dall'onorevole Turnaturi.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo concorda con quanto esposto dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Tripodi che ha ora parlato a favore del disegno di legge in esame.

Desidera soltanto far rilevare che il presente provvedimento corrisponde non solo

all'interesse degli ufficiali in argomento ma agli interessi della Amministrazione e degli ufficiali in servizio permanente effettivo che attualmente seguono i predetti ufficiali nel ruolo.

Essa, inoltre, in caso di accoglimento, non comporta un danno nei confronti di coloro che precedono come anzianità di grado, gli ufficiali oggetto del provvedimento innovativo.

L'assunto risulta evidente qualora si tenga presente che:

con l'istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, la Amministrazione avrebbe la possibilità di impiegare 27 (e non 28) elementi, per ora capitani, in più di quelli previsti in organico, facendo fronte in tal modo alle esigenze di servizio, sempre più late ed urgenti e alle immancabili indisponibilità o per infermità o per altre cause che si verificano nel personale;

una più celere progressione nel ruolo sarebbe consentita ai capitani ed ai tenenti che seguono nel servizio permanente effettivo, gli ufficiali cui provvede l'iniziativa. Questa circostanza, acquista — nella difficile situazione di carriera che attualmente incombe sui giovani ufficiali — un significato non solo pratico e contingente, ma anche morale;

i pari grado che attualmente precedono nel ruolo i capitani provenienti dal complemento, non avrebbero danno di carriera, dal momento che i colleghi transiterebbero in un ruolo speciale, ove sarebbero promossi in soprannumero. Del pari alcuni degli stessi ufficiali non subirebbero un inconveniente dal fatto che sarebbero preceduti nella promozione a maggiore da colleghi attualmente con meno anzianità di grado, essendo questi ultimi di età avanzata e destinati a essere collocati in ausiliaria dopo pochi anni;

il provvedimento, infine, oltre a presentare gli aspetti positivi elencati, risponde a motivi di equità, essendo rivolto a favorire una benemerita categoria di ufficiali laureati che, dopo tanti anni di apprezzato servizio nel Corpo, dovrebbero, nella attuale situazione, essere collocati in congedo per limiti di età nel grado di capitano. Offrire pertanto, a essi, previa la necessaria selezione nella valutazione per l'avanzamento, la possibilità di accedere ai gradi di maggiore e di tenente colonnello, senza apportare il benché minimo danno agli altri ufficiali provenienti dai corsi della Accademia, costituisce in effetti un giusto e doveroso riconoscimento.

È per queste considerazioni che il Governo ritiene il provvedimento in esame, valido e rispondente a giustizia, e prega la Commissione di volerlo approvare.

ASSENATO. Vorrei domandare al Governo perché, dato che trova il provvedimento così giusto ed umano, non ha preso esso stesso l'iniziativa.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Molte situazioni, specialmente di portata limitata, possono sfuggire. È per questo che il Governo sarà sempre ben lieto che vengano suggerite concrete iniziative per risolvere casi degni di attenzione.

RAUCCI. L'onorevole Micheli è convintissimo che l'iniziativa parlamentare dovrebbe essere efficace ed anche produttiva. In effetti non lo è molto perché il Governo, sistematicamente, si oppone e la maggioranza riesce a prevalere.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è la prima volta che il Governo accoglie pienamente dei provvedimenti di iniziativa parlamentare.

TURNATURI, *Relatore*. Per rispondere all'onorevole Rossi Paolo Mario e per tranquillizzarlo in merito ai dubbi esposti, devo far presente che mentre l'esercito ha le vacanze obbligatorie nei propri organici, la Guardia di finanza non le ha. Inoltre il problema non esiste per i carabinieri in quanto gli ufficiali dell'Arma che si trovano in analoga situazione vennero sistemati. Poi, come giustamente ha fatto rilevare il rappresentante del Governo, in questo caso, non si tratta di un aumento dell'organico, ma si procede alla creazione di un ruolo transitorio a parte che non danneggia nessuno, anzi può determinare una certa agevolazione per la progressione nei gradi per gli altri ufficiali.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituito un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Nel predetto ruolo sono trasferiti, formando altrettante vacanze nel ruolo di provenienza, con l'anzianità acquisita, i capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tratti mediante reclutamento

straordinario dagli ufficiali di complemento del Corpo per effetto della legge 21 dicembre 1948, n. 1579.

(È approvato).

ART. 2.

Lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio di cui al precedente articolo 1 sono regolati dalle norme vigenti per gli ufficiali degli altri ruoli della Guardia di finanza, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

ART. 3.

L'avanzamento degli ufficiali del ruolo transitorio ha luogo ad anzianità e sino al grado di tenente colonnello.

(È approvato).

ART. 4.

L'ufficiale del ruolo transitorio, per essere valutato per l'avanzamento, deve trovarsi compreso nell'aliquota di ruolo stabilita annualmente dal Ministro delle finanze.

Nella predetta aliquota è incluso l'ufficiale che abbia compiuto il periodo minimo di comando di cui alla tabella allegata alla

presente legge e che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della valutazione, raggiungerà l'anzianità di grado prevista dalla tabella stessa.

(È approvato).

ART. 5.

L'ufficiale del ruolo speciale transitorio è promosso in soprannumero agli organici del grado del ruolo ordinario secondo l'ordine d'iscrizione del quadro d'avanzamento, con anzianità dalla data di compimento del periodo di permanenza nel grado di cui alla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero delle finanze, con imputazione ai capitoli nn. 69 e 70 dello stato di previsione per l'esercizio 1961-62 e dei corrispondenti capitoli per l'esercizio successivo.

(È approvato).

Passiamo all'esame della tabella allegata al disegno di legge che, non essendovi osservazioni, pongo direttamente in votazione:

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodo o requisito di comando	Permanenza minima nel grado
Maggiore	anzianità	—	4 anni
Capitano	anzianità	1 anno di comando di compagnia o di comando equipollente.	6 anni

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alle indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3872) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Vizzini: Concessione ai dirigenti degli Uffici del Registro di una speciale indennità di gestione (1089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 giugno 1962, e della proposta di legge del deputato Vizzini: « Concessione ai dirigenti degli Uffici del registro di una speciale indennità di gestione ».

Do la parola al Relatore, onorevole Francesco Napolitano.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ho già fatto la mia relazione nella precedente seduta. Abbiamo anche discusso sugli emendamenti all'articolo 2 presentati dagli onorevoli Raucci, Albertini ed altri. Sul loro merito mi sono già pronunziato dichiarando che potrei anche essere d'accordo nell'accettare l'emendamento Raucci che comporterebbe come conseguenza la soppressione dell'articolo 3.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in riferimento al disegno di legge n. 3872 già posto in discussione nella precedente seduta e non definitivamente approvato in quanto gli emendamenti presentati dagli onorevoli Albertini e Raucci dovevano essere attentamente esaminati dal Governo, desidero comunicare che il Governo ha compiuto tale esame e riferisce ora nel senso che ritiene che la soppressione dell'articolo 3 e la estensione della indennità anche alla carriera esecutiva prevista dall'emendamento Raucci alteri la struttura del disegno di legge in esame in quanto è opinione del Governo che si debba dare un riconoscimento maggiore, quindi una indennità maggiore, a coloro che hanno una responsabilità diretta.

Coloro che eseguono un determinato lavoro di ufficio, maneggiando il pubblico danaro, non sono responsabili in quanto la responsabilità ricade sul capo dell'ufficio; possono essere responsabili solo dal punto di vista penale.

Se poniamo i dipendenti dello Stato appartenenti alla carriera esecutiva alla pari degli appartenenti alla carriera direttiva e di concetto, potremmo creare un pericoloso precedente.

Il Governo potrebbe suggerire di inserire nell'articolo 2 un emendamento che riguardi i dipendenti appartenenti alla carriera esecutiva estendendo i benefici nel caso in cui questi siano gerenti di ufficio.

Nel caso in cui i dipendenti della carriera esecutiva non abbiano questa responsabilità il Governo ritiene che l'articolo 2 non debba subire emendamenti e l'articolo 3 non debba, di conseguenza, venire soppresso.

RAUCCI. Non posso concordare con la tesi dell'onorevole Relatore, né con le considerazioni del Governo. Non mi pare che l'accettazione dell'emendamento da noi presentato faccia sì che si alteri la sostanza del disegno di legge. Si tratta, infatti, di una indennità che viene corrisposta a certi funzionari per il rischio che deriva dal maneggio di danaro; si tratta di personale che ha, comunque, maneggio di pubblico danaro. Si considera il rischio come elemento giustificativo della indennità e non il particolare grado del dipendente. Ora, dal punto di vista del rischio, evidentemente, i funzionari che hanno maneggio di danaro, indipendentemente dal grado che occupano, si trovano nelle stesse condizioni, sia che essi appartengano alla carriera esecutiva che alla carriera direttiva o di concetto.

Il funzionario della carriera direttiva o di concetto che ha responsabilità maggiori di quello della carriera esecutiva, ha uno stipendio maggiore e è in questo che si stabilisce la differenza. Non è in sede di indennità che si deve avere questa differenza ed è, per questi motivi, che insisto nell'emendamento da me presentato.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di un rischio diverso.

TURNATURI. Credo di dovere un chiarimento.

Ritengo che le preoccupazioni esposte dall'onorevole Raucci e che in parte condivido, siano, anche se non in tutto, soddisfatte dalla innovazione cui l'onorevole Sottosegretario ha fatto cenno con la proposta di estendere la stessa indennità a coloro che hanno la reggenza di uffici. Ora, l'articolo 2 recita: « Negli uffici in cui il servizio di cassa è disimpegnato oltre che dal titolare anche da altri impiegati, appartenenti alla carriera direttiva o di concetto, e negli Uffici con servizio autonomo di cassa, il cui cassiere titolare è coa-

diuvato da altri impiegati del ruolo cassieri, l'indennità di cassa è attribuita... » e ne stabilisce l'entità in rapporto alla categoria degli uffici; la differenziazione avviene nell'articolo 3, per la carriera esecutiva, ma detto articolo riguarda i titolari di Ufficio.

Ora il Governo dice: l'indennità va a quelli che hanno la titolarità dell'ufficio. Ma anche se degli impiegati non sono titolari, c'è l'istituto della gerenza e di questo ci si avvale specialmente in moltissimi degli uffici del registro. Nel caso della gerenza si ha la piena responsabilità della cassa e quindi si può equiparare il trattamento a quanto previsto dall'articolo 2.

RAUCCI. Ritorna così il concetto di funzione. Quando diamo la qualifica di gerente ad un applicato, trasferiamo la funzione della carriera direttiva ad un applicato e quindi non siamo più nel campo del rischio che è determinante per la concessione dell'indennità.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se si verifica, ad esempio, un furto è sempre il capo dell'ufficio che ne deve rispondere.

ANGELINO PAOLO. Se esaminiamo con attenzione l'articolo 1 vediamo che sono considerati insieme i titolari degli Uffici del registro ed i cassieri titolari degli Uffici del registro con servizio autonomo di cassa e, in sede di articolo 1, viene stabilita una certa indennità per il maneggio del pubblico denaro.

Quindi, non si fa più riferimento al grado gerarchico, perché il cassiere può avere un grado inferiore rispetto al titolare dell'ufficio del registro. Se esaminiamo gli articoli 2 e 3, troviamo indicati dei casi di personale che non ha responsabilità diretta, in quanto non è titolare di ufficio e non è cassiere, ma soltanto personale coadiutore, che però ha la stessa responsabilità nel maneggio del denaro. È questa la ragione per cui proponiamo l'unificazione delle indennità sia per il personale di concetto sia per il personale esecutivo. Altrimenti si verrebbe a configurare una scappatoia mirante a migliorare gli stipendi dei gradi superiori. Ed allora dove andremo a finire? O conserviamo l'aspetto di una indennità per una responsabilità, per un rischio, oppure si dovrà ammettere che si vuole migliorare il trattamento economico di questi dipendenti. Ci saranno quindi altre richieste da parte di altri impiegati dello Stato; basterà un leggero cedimento perché l'accordo, anche se provvisorio, che si è raggiunto tra lo Stato e dipendenti, si romperebbe.

ZUGNO. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Raucci su di una necessaria distinzione.

Nel caso in esame esiste un rischio disciplinare, un rischio di risarcimento anche per responsabilità eventuale per mancanza di fondi e un rischio in relazione alla competenza, perché è naturale che, dove esiste un rischio autonomo di cassa e dove il servizio è affidato a funzionari della carriera di concetto e direttiva vuol dire che vi è un ufficio di notevole importanza. Quando, invece, l'Ufficio è affidato all'impiegato di carriera esecutiva, ciò significa che, non essendovi la responsabilità di risarcimento del danno la importanza della funzione svolta è sempre minore.

Nell'articolo 1 vi è prevista la responsabilità e disciplinare e di risarcimento di danno e, di qui viene riconosciuta la massima importanza dell'ufficio; si tratta quindi di un rischio di portata notevole.

Nell'articolo 2 questo rischio diminuisce, il coadiuvante, ha soltanto una responsabilità di carattere disciplinare ed una responsabilità che è tuttavia superiore a quella considerata dall'articolo 3 per la carriera esecutiva in quanto si tratta di maneggio di denaro in un ufficio di notevole importanza e quindi di notevole movimento.

La modificazione, quindi, alla indennità, apportata con l'articolo 3 è, pertanto, giustificatissima e la proposta avanzata dall'onorevole rappresentante del Governo mi pare ottima perché riguarda il caso in cui si cumulano le responsabilità disciplinari e di risarcimento.

RAUCCI. L'impiegato della carriera esecutiva che dà erroneamente del danaro in più, deve rimetterlo in cassa!

ZUGNO. Questo non è vero.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nei riguardi della Amministrazione risponde sempre il capo ufficio.

ZUGNO. A mio avviso è necessario assimilare l'impiegato della carriera direttiva a quello della carriera di concetto, in quanto abbiamo cumulo di rischi, ma non bisogna assimilare altri casi.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ritengo che, per comprendere bene la questione occorra risalire alla legge con la quale venne istituito il ruolo dei cassieri.

Esso fu istituito in un numero di posti che non posso in questo momento precisare ma che è stato insufficiente a porre un cassiere in ciascuno degli Uffici del registro e di conseguenza questi cassieri sono stati utilizzati negli uffici di maggiore importanza.

Si accede a questo ruolo attraverso un concorso interno al quale possono partecipare gli impiegati della carriera esecutiva i quali, vinto il concorso, passano immediatamente nella stione, occorra risalire alla legge con la quale carriere di concetto e diventano cassieri, e quindi rientrano nelle funzioni direttive e di concetto.

Come ho detto, molti uffici sono rimasti senza cassiere proveniente da questo ruolo speciale ed in questi casi si provvede nominando cassiere un impiegato della carriera di concetto oppure uno della carriera esecutiva.

Debbo ora dire che non sono d'accordo con i colleghi che propongono di stabilire la quantità di responsabilità in base all'importanza degli uffici, perché dovremmo fare una graduatoria di indennità a seconda dell'importanza degli uffici stessi, dato che, anche dove ci sono i cassieri, ci sono uffici di entità diversa. Però, negli uffici del registro dove non vi è un cassiere autonomo e viene nominato cassiere un impiegato o di concetto oppure della carriera esecutiva ritengo che la responsabilità sia eguale.

Nella mia relazione ho parlato di una graduatoria di rischio ma è mio avviso che, nell'ufficio dove non è stato nominato un cassiere del ruolo specifico, piccolo o grande che l'ufficio sia, il cassiere, appartenga esso alla carriera di concetto od esecutiva, deve avere la stessa indennità. Negli uffici invece dove vi sono impiegati che coadiuvano, l'indennità deve essere diversa.

RAUCCI. Quando l'impiegato appartiene alla carriera di concetto percepisce la stessa indennità del cassiere e non si comprende perché il coadiutore che appartiene alla carriera esecutiva debba percepire una indennità minore.

Questo stabilisce l'articolo 2!

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Quando il rappresentante del Governo propone di includere la specifica nel caso del «gerente» non credo voglia riferirsi alla gerenza *in toto* dell'Ufficio ma semplicemente alla funzione di cassiere.

RAUCCI. Non comprendo, allora, perché non possa essere adottata la formulazione da me proposta, altrimenti non capisco chi altro dovrebbe avere il maneggio di danaro.

Siamo nella ipotesi di colui che collabora ed allora occorre chiarire chi altro maneggia il danaro.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La responsabilità di coloro che collaborano è minore.

RAUCCI. Mi domando allora, per quale motivo agli impiegati appartenenti alla carriera di concetto, che collaborano, viene data una indennità maggiore.

Insomma vi sono collaboratori che possono appartenere alla carriera di concetto o alla carriera esecutiva; se appartengono alla prima percepiscono una indennità, se appartengono alla seconda questa indennità è più bassa. Dovrebbe allora, esservi una diversa responsabilità.

ZUGNO. Vi è una responsabilità disciplinare connessa al grado.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esiste una responsabilità diversa che deriva dal grado.

Comunque rimango fermo nella posizione da me esposta. Mi pare che la differenza nelle indennità deriva dalla maggiore responsabilità ed è conseguenza del diverso grado del funzionario.

RAUCCI. Onorevole Sottosegretario, dobbiamo essere chiari. Se c'è un cassiere che deve essere sostituito, in un determinato ufficio, e non c'è disponibile un impiegato della carriera direttiva o di concetto, si può anche nominare un dipendente della carriera esecutiva, il quale, accettando tutti i rischi che comporta il maneggio del denaro, ha pure diritto a percepire la stessa indennità che si dava al cassiere della carriera direttiva o di concetto.

Le responsabilità sono allo stesso livello, indipendentemente dal fatto che si appartenga a una carriera o all'altra.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci sono diversi gradi e quindi ne discendono diversi trattamenti.

RAUCCI. Il diverso trattamento è giusto ed è affermato nelle tabelle; qui invece si tratta di una indennità di rischio che deve essere eguale per tutti.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. Nelle banche ci sono due indennità di cassa, però l'aiutante cassiere non può svolgere tutte le mansioni del titolare. Se poi c'è da sostituire un cassiere, si prende un qualunque impiegato di qualunque grado, gli si dà l'incarico e questo impiegato percepisce l'indennità di cassiere.

L'aiutante di cassa non può svolgere tutte le operazioni devolute al cassiere; quando fa le stesse operazioni percepisce intera l'indennità.

Nelle banche non ci sono uffici più importanti e meno importanti; il cassiere della sede centrale e di una filiale provinciale percepiscono la stessa indennità.

ZUGNO. Vorrei osservare come nell'articolo 3 non si preveda che l'impiegato di carriera esecutiva diventi cassiere. C'è un compenso per il maneggio del denaro, ma non in quanto l'impiegato è cassiere; la qualifica di tale dipendente rimane sempre quella di impiegato della carriera esecutiva, solo gli si concede questa speciale indennità.

RAUCCI. Qui noi introduciamo una figura particolare, cioè il coadiutore del cassiere, e facciamo una distinzione: se il coadiutore appartiene alla carriera direttiva o di concetto, diamo una certa indennità; se invece appartiene alla carriera esecutiva diamo una indennità inferiore.

ANGELINO PAOLO. Abbiamo fermato la nostra attenzione sugli articoli 2 e 3 perché in questi si parla di coadiutori del cassiere ed è qui che c'è differenza di trattamento. Se il rischio c'è, esso è identico sia che si tratti di impiegati di concetto sia che si tratti di personale esecutivo.

TURNATURI. Questo è assurdo.

ANGELINO PAOLO. Bisogna evitare il pericolo di cadere nel sospetto che si tratti di un sotterfugio per erogare una speciale indennità a del personale.

PRESIDENTE. Mi pare che le posizioni siano chiarificate e che quindi si possa passare alla approvazione degli articoli.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che testo base della discussione degli articoli è il disegno di legge n. 3872.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione.

ART. 1.

L'indennità spettante ai titolari degli Uffici del Registro e degli Uffici misti del Registro e di conservazione dei registri immobiliari a norma dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, nonché ai cassieri titolari degli Uffici del Registro con servizio autonomo di cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 270, per i rischi derivanti dalla gestione del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, è stabilita nella seguente misura annua:

lire 60.000 per gli Uffici di 1^a categoria;
lire 36.000 per gli Uffici di 2^a categoria;
lire 24.000 per gli Uffici di 3^a categoria.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Negli Uffici in cui il servizio di cassa è disimpegnato oltre che dal titolare anche da altri impiegati, appartenenti alla carriera direttiva o di concetto, e negli Uffici con servizio autonomo di cassa, in cui il Cassiere titolare è coadiuvato da altri impiegati del ruolo cassieri, l'indennità di cassa è attribuita, con decreto del Ministro per le finanze, ai detti impiegati, nella misura ridotta annua di lire 24.000 per gli Uffici di 1^a categoria, di lire 18.000 per quelli di 2^a categoria e di lire 12.000 per gli Uffici di 3^a categoria ».

Gli onorevoli Albertini, Raucci, Assennato, Rossi Paolo Mario, Galasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Angelino Paolo, Armaroli, presentano il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* servizio di cassa, *aggiungere le parole:* oppure il maneggio del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, *e alle parole:* direttiva o di concetto, *sostituire le seguenti:* direttiva, di concetto o esecutiva ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Negli uffici in cui il maneggio del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia è affidato ad impiegati della carriera esecutiva, è assegnata ai detti impiegati, con decreto del Ministro per le finanze, una indennità annua di:

lire 19.000 per gli Uffici di 1^a categoria;
lire 12.000 per gli Uffici di 2^a categoria;
lire 7.500 per gli Uffici di 3^a categoria ».

Per detto articolo era stato presentato il seguente emendamento:

« *Sopprimere l'articolo 3* ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Raucci, Assennato, Rossi Paolo Mario, Galasso, Del Vecchio Guelfi Ada.

Non essendo stato approvato l'emendamento proposto per l'articolo 2, l'emendamento soppressivo dell'articolo 3 di cui ho dato testè lettura e che ad esso era collegato, deve considerarsi decaduto.

Pongo quindi in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, valutato in lire 80.000.000 per l'esercizio 1961-62, sarà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, concernente modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 625 (3514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958 ».

Poiché il Relatore onorevole Longoni è, in questo momento assente, propongo di rinviare la discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative e di attuazione della legge 25 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi ».

Di detto provvedimento sono io stesso Relatore.

Poiché ho notato alcune questioni che desidererei esaminare alla luce di dati che mi devono ancora essere forniti, chiedo di rinviare la discussione di detto provvedimento.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza (3764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza ».

Poiché il Relatore onorevole Terragni è assente e nessuno chiede di sostituirlo propongo di rinviare la discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifica del regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del regime tributario delle delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni a carico degli appaltatori delle imposte di consumo ».

Poiché da parte della Commissione bilancio è stata inviata alla nostra Commissione la richiesta di proroga per poter esprimere il parere, propongo di rinviare la discussione del provvedimento di cui sopra.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Determinazione per l'anno 1960 del reddito di ricchezza mobile derivante dalle affittanze agrarie (3846).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione per l'anno 1960 del reddito di ricchezza mobile derivante dalle affittanze agrarie ».

Poiché da parte della Commissione bilancio è stata inviata alla nostra Commissione la richiesta di proroga per poter esprimere il parere, propongo di rinviare la discussione del provvedimento di cui sopra.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 (3918) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbi e Merenda: Esonero delle province e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni (3924).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbi e Merenda: « Esonero delle province e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti delle pubbliche affissioni ».

Da parte della Commissione bilancio è stata inviata alla nostra Commissione la richiesta di una proroga per poter esprimere il parere prima di procedere alla discussione dei due provvedimenti di cui sopra.

MERENDA. Volevo far osservare che si tratta di provvedimenti che hanno carattere di urgenza e che il Senato nei prossimi giorni prenderà le ferie estive così che si rende

opportuno un rapido esame dei provvedimenti stessi.

PRESIDENTE. I provvedimenti di cui trattasi verranno posti in esame nella prossima seduta in quanto non ci è possibile procedere all'esame dell'uno senza esaminare anche l'altro.

Debbo però far osservare che la Commissione finanze e tesoro del Senato molto probabilmente non terrà più sedute prima delle ferie, dopo quella tenuta stamane.

L'articolo unico della proposta di legge di cui sono presentatori gli onorevoli Barbi e Merenda stabilisce che i comuni che chiedono l'integrazione per il ripianamento del deficit di bilancio, non sono tenuti a applicare, ai fini di poter ottenere questa integrazione, le aliquote massime della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Si fa presente, a sostegno dell'urgenza del provvedimento, che i comuni debbono stabilire la misura di tali tasse entro breve scadenza per cui occorrerebbe decidere in merito alla proposta di legge.

Si può dire, per quanto riguarda le tariffe da applicarsi dai comuni, e che ancora non sono state fissate, che gli organi competenti saranno informati che un ramo del Parlamento ha approvato il provvedimento e ciò sarà di guida perché detti comuni sappiano come regolarsi dato che è prevedibile che il provvedimento stesso verrà poi approvato dall'altro ramo del Parlamento, a non molta distanza di tempo.

MERENDA. A scarico di responsabilità debbo chiarire i motivi per i quali ho esercitato delle pressioni circa la discussione della mia proposta.

Occorre fare una breve storia della legge n. 208 del 1962. Detta legge fu male accolta dalle categorie interessate perché le tariffe in essa contenute furono giudicate insopportabili.

Il Ministro delle finanze, resosi conto di tale situazione, con una sua circolare, invitò le prefetture a vigilare affinché i comuni, nello stabilire le tariffe, non andassero oltre quelle in vigore.

Sorgeva così un problema: in base all'articolo 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 i comuni deficitari, per avere l'integrazione, debbono applicare nel massimo queste aliquote. Come si conciliavano allora, queste due disposizioni?

Il Ministro si è reso conto di ciò e nel disegno di legge sul « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 », ha inserito una

norma con cui i comuni vengono esonerati da questo obbligo ai fini dell'integrazione dei loro bilanci.

L'onorevole Barbi ed io ci siamo preoccupati dell'*iter* più lungo che dovrà affrontare il provvedimento governativo e abbiamo praticamente stralciato l'articolo 10 del predetto disegno di legge facendone oggetto della nostra proposta di legge e venendo incontro ai desideri manifestati dal Governo di voler agevolare le categorie interessate.

L'urgenza di procedere all'approvazione della nostra proposta deriva dal fatto che in base la legge 18 aprile 1962, entro il termine del 24 agosto prossimo i comuni dovranno deliberare le aliquote tariffarie per le tasse sugli spazi pubblici e sulle pubbliche affezioni. I comuni possono deliberare sulla scorta delle istruzioni date dal Ministero, ma vogliono essere confortati dalla certezza che le Giunte amministrative non solleveranno eccezioni per non aver applicato l'articolo 20 della citata legge del 1960.

Per tale motivo avevo ritenuto opportuno far notare al Presidente ed agli onorevoli Commissari l'opportunità di approvare la nostra proposta, che è di una semplicità estrema; se fosse stata approvata, la proposta di legge sarebbe potuta passare alla V Commissione del Senato che, se del caso, avrebbe potuto procedere, a sua volta, nell'approvazione del provvedimento. Il fatto che la Commissione bilancio non si sia pronunciata, non ha valore dal punto di vista regolamentare, in quanto i termini sono scaduti.

PRESIDENTE. Debbo insistere. Siccome la Commissione bilancio ha chiesto una proroga per poter esprimere non possiamo non concederla. D'altro canto debbo procedere all'abbinamento della proposta di legge Barbi e Merenda con il disegno di legge governativo, e quindi dobbiamo rimandare a venerdì la discussione dei due provvedimenti.

RESTIVO. Io l'urgenza la vedo, ma per la legge fondamentale relativa al ripianamento dei bilanci. Questa legge è una garanzia per i comuni che effettuano applicazione di tariffe che non corrispondono ai massimi in quanto non li esclude dai mutui.

Non voglio negare l'urgenza relativa alla proposta di legge degli onorevoli Barbi e Merenda, ma debbo sottolineare l'assoluta urgenza del provvedimento governativo.

MERENDA. Dato che davanti all'altro ramo del Parlamento è stata presentata una proposta di legge analoga alla nostra ma di portata più ampia perché comprende una riduzione di aliquote per determinate cate-

rie di occupazione di spazio pubblico, e sulla quale mi pare che gli uffici del Ministero non fanno obiezioni, avevo intenzione — se fosse stato possibile discutere la mia proposta oggi — e presentare gli articoli della proposta senatoriale come emendamenti a questa proposta n. 3924 per rendere il suo *iter* più spedito.

RAUCCI. Vorrei sottolineare che esiste un'altra proposta di legge relativa alla stessa materia di cui si occupa la proposta degli onorevoli Barbi e Merenda, cioè quella presentata dall'onorevole Raffaelli. Vorrei chiederne l'abbinamento.

CASTELLUCCI. Mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole Restivo, specialmente per quanto riguarda la discussione del disegno di legge concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali.

Per quanto concerne la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, in verità ho potuto constatare nel mio comune questo fatto: la tariffa per la prima categoria per occupazione temporanea giornaliera era prima della nuova legge sulle tasse di occupazione di suolo pubblico di 80 lire al metro quadrato; cioè 40 volte la tariffa del 1931; oggi in base alla nuova legge la tariffa applicabile è di lire 15.

PRESIDENTE. Ho la stessa esperienza: nel mio comune, che per i suoi settemila abitanti è di non alta categoria, la tariffa per gli spazi e le aree pubbliche nella zona centrale in seguito all'applicazione della nuova legge è stata portata da 50 a 15 lire. Il che dice che la legge varia in due sensi.

Comunque, rispondo all'onorevole Raucci dicendo che insieme alla proposta Raffaelli esiste un'altra proposta dell'onorevole Spadazzi, ma tali proposte non hanno nulla a che vedere con la questione di cui si sta discutendo, in quanto intendono stabilire delle nuove tariffe. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione finanze e tesoro ha per tre mesi discusso quelle tariffe. La nostra Commissione, nel discutere quel provvedimento, ebbe il merito di aver tolto i minimali, cioè il comune può anche non applicare le tariffe, il secondo merito da attribuire alla nostra Commissione è di avere modificato, in modo soddisfacente, le aliquote avendo avuto presente la situazione nei vari comuni. Abbiamo osservato e convenuto, nell'approvare le tariffe, che esse rimanessero al di sotto per certi comuni e andavano al di sopra per altri comuni rispetto alle tariffe vigenti.

È chiaro che in alcuni comuni per applicare la legge si fa luogo a un minore introito e in certi comuni — quando si voglia o

si debba andare ad applicare i massimali — si fa luogo ad aggravii. È difficile che pur tornando a legiferare sulla materia si possa operare in maniera differente perché non esiste che una linea intermedia. Però se il massimale e la supercontribuzione diventano obbligatori per i comuni deficitari i quali si trovano nella necessità di chiedere un ripianamento del proprio bilancio, in questo caso, effettivamente la nuova legge opererebbe pesantemente.

Il disegno di legge che abbiamo all'esame e la proposta Barbi-Merenda, che ha stralciato un articolo di quel disegno di legge, vanno incontro a quelle preoccupazioni perché stabiliscono che per il ripianamento del bilancio, a questo si potrà procedere indipendentemente dall'applicazione dei massimali in sede di tasse sulle pubbliche affissioni e sugli spazi ed aree pubbliche. Quindi non si tratta di modificare il regime dell'imposizione sulle affissioni e sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ma di tracciare in maniera diversa i rapporti tra amministrazione locale e Ministero ai fini della concessione dei mezzi per il risanamento dei bilanci.

A mio parere, è questa una già grave deroga, perché la legge comunale e provinciale ha sempre considerato che l'applicazione dei massimali o dei coefficienti massimi o dei limiti massimi, era un sistema al quale la legge consigliava di ricorrere o imponeva di ricorrere proprio per far fronte a situazioni di bilancio. Ora si introduce un principio per cui i comuni deficitari per ottenere il ripianamento dei bilanci non debbono più applicare le tasse al massimo livello consentito. Debbo dire che noi apriremmo una strada che sarà difficile chiudere.

Per quanto riguarda le proposte di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli e Spadazzi, esse entrano nel merito delle tasse proponendo delle modifiche tariffarie.

MERENDA. Debbo far notare che ho presentato la mia proposta di legge prima della presentazione del provvedimento governativo.

PRESIDENTE. Io sono costretto, onorevole collega, a discuterne congiuntamente e ritengo che la sua proposta ed il disegno di legge, trattando la stessa materia, devono essere abbinati a norma di Regolamento.

ANGELINO PAOLO. Mi dispiace che ora non sia presente il Ministro delle finanze, perché vorrei chiedergli che significato ha fare delle leggi quando poi si crede di poterle sospendere l'applicazione con una circolare ministeriale. È una questione di principio.

Se c'è una legge, anche se imperfetta, bisogna rispettarla.

Quando abbiamo approvato la legge sulla pubblicità e l'altra sull'occupazione di spazi pubblici, abbiamo inteso dare ai comuni la possibilità di reperire delle entrate dato che le finanze comunali sono nelle condizioni disastrose che tutti conosciamo. La sollevazione che c'è stata da parte degli esercenti per le tariffe che abbiamo fissate, rassomiglia un po' all'altra sollevazione a seguito dell'approvazione dell'articolo 17 della legge « Tremelloni » sulla perequazione tributaria. Ma l'occupazione di aree pubbliche non è obbligatoria, onorevoli colleghi, è facoltativa! Se l'esercente non vuole pagare la tassa eviterà di mettere tende o tavoli al di fuori del suo esercizio. Se riteniamo di avere sbagliato, modifichiamo la legge, ma non sospendiamo l'applicazione con una semplice circolare. Di questo passo non so dove possiamo arrivare. Dico questo, anzitutto, per una ragione di principio, in secondo luogo desidero far notare come quella sollevazione degli esercenti sia servita solo per aumentare i prezzi. È ora di fare un po' di politica tributaria seria e non intoriamoci per le proteste di alcuni contribuenti. Se abbiamo sbagliato nel fare la legge, correggiamola; ma non vedo, perché si debba sospenderne l'applicazione.

MERENDA. Non si sospende niente, si esonerano i comuni dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire le supercontribuzioni!

ANGELINO PAOLO. Ma facciamolo per tutte le altre imposte e non soltanto per queste!

MAZZONI. Nell'opinione espressa dall'onorevole Presidente, mi sembra non si tenga conto, per quanto riguarda la richiesta di abbinamento, della natura dei vari provvedimenti sull'argomento. Il Regolamento dice che qualora all'ordine del giorno di una Commissione si trovino proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame dovrà essere abbinato. Ora non v'è dubbio che l'identità della materia esiste poiché la proposta di legge Barbi Paolo e Merenda parla dell'esonerazione delle province e dei comuni deficitari dall'obbligo di applicare le tariffe massime e di istituire supercontribuzioni per la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche, per l'imposta comunale di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni e la proposta di legge Raffaelli ed altri parla di modificazioni della legge 18 aprile 1962, n.208, sulla tassa di oc-

cupazione di spazi e di aree pubbliche. Quindi, la materia è identica. È vero che la proposta di legge Raffaelli tende a modificare una legge recentemente approvata, tuttavia e l'una e l'altra mirano ad ottenere una correzione dello stesso provvedimento legislativo anche se con criteri differenti. Il problema non è di qualità, è di quantità.

Infatti la proposta di legge Barbi e Merenda prevede l'autorizzazione ai comuni di non applicare il massimo previsto delle tariffe; la proposta di legge Raffaelli prevede questo e altro. Dobbiamo perciò ammettere l'abbinamento, salvo poi decidere su quale testo discutere.

Io credo che la possibilità di lasciare ai comuni autonomia nell'ambito delle tariffe fissate in generale, senza obbligatorietà dei massimi e delle supercontribuzioni, sia rispondente al concetto di autonomia degli enti locali.

RAFFAELLI. Mi limito ad un'osservazione che attiene alla discussione preliminare. La proposta di legge degli onorevoli Barbi e Merenda deve essere abbinata alla proposta di legge presentata da me e da altri colleghi, col disegno di legge n. 3818 perché ambedue contengono un articolo che rende inapplicabile l'articolo 20 della legge del 1960, n. 1014; dove ho un dubbio è che la proposta di legge Barbi e Merenda e l'altra e anche quella dell'onorevole Spadazzi siano abbinabili al disegno di legge n. 3918.

PRESIDENTE. Avevo constatato che il disegno di legge n. 3918 doveva essere abbinato alla proposta di legge Barbi e Merenda perché l'articolo unico di quest'ultima è identico alla norma contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge n. 3918. D'altro canto quest'ultimo provvedimento ha per oggetto il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali e detta norme tanto per il finanziamento che lo Stato deve erogare quanto per le condizioni che bisogna siano rispettate da parte dei comuni. Quindi siamo in un campo ben diverso dalla materia contemplata dalla proposta Raffaelli e dalla proposta Spadazzi; di conseguenza, a mio avviso, tali proposte non si possono abbinare al disegno di legge n. 3918. A tale disegno di legge è abbinabile invece la proposta Barbi e Merenda.

MAZZONI. Ella pensa di abbinare il disegno di legge governativo con la proposta Barbi e Merenda escludendo un'altra proposta di legge che è simile a quella Barbi e Merenda anche se è dissimile dal provvedimento governativo? Il Regolamento parla di proposte di legge vertenti sullo stesso argomento o com-

plementari allo stesso argomento e credo che questa sia l'accezione più larga.

PRESIDENTE. Il Regolamento parla di materia identica. Qui in una proposta si parla di spazi ed aree pubbliche, nell'altra di ripianamento dei bilanci comunali!

L'identità di materia c'è fra il disegno di legge governativo e la proposta Barbi e Merenda; identità di materia rispetto non alla applicazione dell'imposta e alla misura di applicazione, ma rispetto alle condizioni che devono essere rispettate da parte dell'Amministrazione centrale quando è chiamata a concedere mutui. Infatti l'articolo 10 del disegno di legge dice: « Le provvidenze contemplate dalla presente legge e l'autorizzazione prevista dall'articolo 20 secondo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, possono essere concesse anche ai comuni ed alle province che non applicano le aliquote massime stabilite dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine e dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, recante modificazioni alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ».

La proposta Barbi e Merenda dice: « Le norme di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e, per quanto concerne l'obbligo delle supercontribuzioni, quelle di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 30, e successive disposizioni di proroga, non si applicano alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta di pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni ».

RAFFAELLI. Onorevole Presidente, per quanto ella abbia argomentato non sono convinto che non ci sia identità di materia fra la proposta dell'onorevole Spadazzi, la mia e quella dei colleghi Barbi-Merenda.

Tutte e tre si occupano della legge n. 208 del 1962. Sono identiche perché la materia che trattano è la stessa.

Signor Presidente, la cosa non è senza rilievo: secondo le sue osservazioni, l'istituto dell'abbinamento rischia di essere praticamente soppresso.

PRESIDENTE. Quando la natura della materia è identica, si deve procedere all'abbinamento, su questo non vi sono dubbi. Ma qui, la materia identica, a mio avviso, non v'è, anche se evidentemente si può riscontrare qualche richiamo qua e là. Ma altro è un richiamo, un'osservazione, nell'economia generale del provvedimento, altro è la identità di materia.

RAFFAELLI. Signor Presidente, voglio sollevarla da una critica che sembra ingiusta e

troppo pesante. Io non volevo dire che la sua volontà porta alla soppressione dell'istituto dell'abbinamento; dicevo che un'affrettata decisione in questo caso avrebbe tale significato, perché la identità di materia non può essere data dalla identità formale o letterale di due proposte, ma essa esiste poiché le due proposte si occupano di uno stesso argomento.

Il disegno di legge governativo è più distante della distanza che passa tra la proposta Barbi e Merenda e quella mia e degli altri colleghi.

Se non ci fosse stato il disegno di legge governativo, ella signor Presidente, non avrebbe avuto difficoltà ad abbinare le due proposte.

Il disegno di legge governativo detta una serie di norme relative all'assunzione di mutui a pareggio dei bilanci e per una diversa ripartizione dell'I.G.E.; poi inserisce una norma con l'articolo 10 assai distante dalla struttura del disegno di legge: siccome c'è una protesta nel Paese, e il Ministro delle finanze, che ne è la causa, dopo aver diramato ai comuni una strana circolare che dice di non applicare la legge 208, inserisce qui l'articolo 10 per risolvere, o tentare di risolvere la giusta protesta delle categorie commerciali che sono state pesantemente colpite.

Quando si discusse la legge n. 208 del 1962 fu il sottoscritto, sommessamente, che domandò: onorevoli colleghi, ma che cosa succederà con queste tariffe minime e massime? Vigendo l'articolo 20 della legge n. 1014 del 1960 che obbliga i comuni deficitari ad applicare i massimi? Fui tacciato di non conoscere la legge.

Io insisto dicendo che la materia è identica o quanto meno è complementare e perciò soggetta ad abbinamento; perciò mi affido a lei, signor Presidente, alla interpretazione del Regolamento per non creare un precedente pregiudizievole al buon andamento del lavoro della nostra Commissione. Potrei suggerire di mettere contemporaneamente all'ordine del giorno anche le altre due proposte che si riferiscono, con più latitudine, se vuole, alla stessa materia. Potrebbe essere un modo per risolvere il problema nell'interesse del buon andamento della attività legislativa e anche nell'interesse legittimo di alcune categorie esercenti attività economiche che attendono il più completo e il più rapido esame di tutte le iniziative legislative da qualunque settore presentate. Si può risolvere il problema con la contemporanea iscrizione all'ordine del giorno, salvo a vedere se ci sarà o non ci sarà esigenza di formale abbinamento: è una proposta intermedia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alle indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3872):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3872 la proposta di legge n. 1089 risulta assorbita e sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Comunico inoltre il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

MILITERNI ed altri: « Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3902):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Longoni, Martinelli, Marzotto, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pezzino, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Scarlato, Tripodi, Turnaturi, Valsecchi e Zugno.

È in congedo:

Anzilotti.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI